

# Assicurazione per l'indennità di fine mandato

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per  
i prodotti d'investimento assicurativi  
(DIP aggiuntivo IBIP)

Impresa che realizza il prodotto Mediolanum Vita S.p.A.   
Prodotto Mediolanum TFM New  
Operazione di capitalizzazione (Ramo Assicurativo V)

Data di aggiornamento 02 aprile 2021. Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

## Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

**Mediolanum Vita S.p.A.**, Compagnia di assicurazione di diritto italiano, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum iscritto al n. 055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi - Società con unico Socio. Sede Legale e Direzione: Palazzo Meucci, Via Francesco Sforza, 20079, Basiglio - Milano 3; tel. 02/90491, [www.mediolanumvita.it](http://www.mediolanumvita.it), e-mail: [info@mediolanum.it](mailto:info@mediolanum.it); PEC: [mediolanumvita@pec.mediolanum.it](mailto:mediolanumvita@pec.mediolanum.it). Impresa autorizzata all'attività assicurativa con Decreto del Ministro per l'Industria, per il Commercio e per l'Artigianato n. 8279 del 6 luglio 1973 (G.U. 193 del 27.7.73); iscritta al n. 1.00041 della Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti il patrimonio netto dell'impresa è di 753.745.803 euro, di cui la parte relativa al capitale sociale è di 207.720.000 euro e la parte relativa alle riserve patrimoniali è di 494.976.239 euro.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet di Mediolanum Vita S.p.A. (<https://www.mediolanumvita.it/comunicazioni/relazione-solvibilita-condizione-finanziaria>). L'importo del requisito patrimoniale di solvibilità è di 702.657 migliaia di euro, l'importo del requisito patrimoniale minimo è di 217.470 migliaia di euro, l'importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è di 989.528 migliaia di euro e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa è 140,83%.

Al contratto si applica la legge italiana.



## Quali sono le prestazioni?

Mediolanum TFM New (di seguito anche il "**prodotto**" o il "**contratto**") è un contratto di assicurazione in forma collettiva per il trattamento di fine mandato (prodotto di investimento assicurativo di ramo V) che prevede prestazioni relative a operazioni di capitalizzazione ed è rivolto alle Aziende, di seguito Contraente, che intendono costituire un accantonamento da corrispondere ai propri amministratori o collaboratori (c.d. "Partecipanti") al termine del relativo mandato di collaborazione (indennità di fine mandato).

Di seguito sono indicate le prestazioni previste dal contratto e riportate nel KID:

- prestazioni rivalutabili collegate ai risultati di una gestione separata
- prestazioni collegate ad operazioni di capitalizzazione.

Alla scadenza prestabilita della posizione individuale, qualora il Contraente non comunichi alla Compagnia l'avvenuta cessazione del rapporto di collaborazione, la Compagnia provvederà automaticamente a differire di anno in anno la corresponsione del capitale assicurato a scadenza, alle condizioni e con le modalità di rivalutazione in vigore a tale data.

Il premio unico e gli eventuali versamenti aggiuntivi (c.d. Premi Unici Aggiuntivi) effettuati dal cliente sul contratto sono investiti, al netto dei costi di caricamento e delle spese di emissione, nella gestione interna separata denominata "Medinvest". In particolare, il prodotto consente di costituire un capitale annualmente rivalutabile in funzione del rendimento ottenuto dalla gestione interna separata cui il contratto è collegato, al netto della percentuale trattenuta dalla Compagnia. La determinazione di tale rivalutazione avviene una volta l'anno. Il tasso di rendimento della rivalutazione non può in ogni caso essere inferiore all'1% lordo su base annua, garantito per tutta la durata del contratto.

Il Contraente, in ogni caso, ha la possibilità:

- trascorso un anno dalla data di conclusione del contratto, di richiedere alla Compagnia la corresponsione del valore di riscatto maturato inviando apposita richiesta scritta a Mediolanum Vita S.p.A.. Il riscatto, se richiesto a seguito dell'interruzione del rapporto di collaborazione dell'amministratore o collaboratore per qualunque causa, è ammesso anche il primo anno con riferimento alla singola posizione assicurativa.
- di effettuare versamenti aggiuntivi a valere sul contratto.

Il Contraente non ha la facoltà di modificare i termini del contratto mediante l'esercizio di predefinite opzioni contrattuali: ad esempio non è prevista la possibilità di effettuare switch.

Il Contraente può consultare sul sito Internet [www.mediolanumvita.it](http://www.mediolanumvita.it) il regolamento della gestione interna separata.



### Che cosa NON è assicurato?

<b>Rischi esclusi</b>	<p>Sono escluse tutte le coperture relative al ramo danni. Non è prevista una specifica copertura per il rischio di decesso dei Partecipanti.</p> <p>Inoltre, non sono assicurabili le persone fisiche diverse dagli amministratori/collaboratori del Contraente.</p>
-----------------------	---



### Ci sono limiti di copertura?

Non ci sono limiti di copertura, fermo restando che quest'ultima si interrompe in caso di cessazione, per qualunque causa, del rapporto di collaborazione dell'Amministratore o collaboratore (c.d. Partecipante) con l'Azienda, in qualità di contraente.



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di evento?</b>	<p><b>Denuncia:</b> per la liquidazione delle prestazioni previste dal contratto è necessario consegnare preventivamente a Mediolanum Vita S.p.A. tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. In particolare, per la liquidazione del valore di riscatto o del capitale a scadenza è richiesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- originale della richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente e/o Beneficiario, con specifica delle modalità di pagamento;</li> <li>- copia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale del Beneficiario.</li> </ul> <p>Inoltre, nell'ipotesi di liquidazione del capitale a scadenza, oltre alla documentazione sopra riportata, dovrà essere documentata la cessazione del rapporto di collaborazione mediante invio di copia della delibera assembleare (o analogo documentazione), che attesti la fine del mandato; ciò nel rispetto delle disposizioni in tema di informativa sulla Privacy.</p> <p>Per la liquidazione di ogni prestazione contrattuale la Compagnia può comunque richiedere ulteriore documentazione in relazione a particolari esigenze istruttorie o situazioni di fatto.</p> <p><b>Prescrizione:</b> il termine di prescrizione per l'esercizio del diritto alle prestazioni assicurative, come previsto dalla normativa vigente, è di <b>dieci anni</b> dalla data di esigibilità delle prestazioni. In caso di omessa richiesta entro detti termini, la somma dovuta sarà versata dalla Compagnia, ai sensi di quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modifiche ed integrazioni in materia di rapporti dormienti, a favore di un apposito Fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie.</p> <p><b>Erogazione della prestazione:</b> Mediolanum Vita S.p.A. eseguirà entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione e a condizione che vengano espletati gli adempimenti normativi di cui al D.Lgs. 231/07 e successive modificazioni ed integrazioni; nel caso in cui tale termine non venisse rispettato, Mediolanum Vita riconoscerà gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento, qualora imputabile alla stessa, a partire dalla data di effetto della richiesta oppure, se posteriore, dalla data di ricevimento della documentazione.</p>
-------------------------------------	--

<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Il Contraente non è tenuto a fornire informazioni che possano incidere sulla valutazione del rischio da assicurare.
---	---

### **Quando e come devo pagare?**

<b>Premio</b>	<p>Il contratto prevede il versamento di un Premio Unico Iniziale al momento della sottoscrizione. E' possibile effettuare versamenti aggiuntivi in qualunque momento successivo. Non è previsto alcun importo minimo o massimo di Premio.</p> <p>I Premi possono essere versati tramite: Assegno Bancario o Bonifico dal c/c di Banca Mediolanum.</p> <p>I premi delle assicurazioni sulla vita sono esenti dalle imposte sulle assicurazioni fatte nello Stato. Inoltre, il Contraente effettuerà annualmente alla Compagnia i versamenti relativi alla quota annua di indennità da accantonare per ciascun Amministratore/collaboratore.</p>
<b>Rimborso</b>	Il Contraente ha diritto al rimborso del premio in caso di recesso dal contratto. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso Mediolanum Vita rimborsa al Contraente il Premio versato, diminuito delle eventuali imposte e delle spese sostenute per l'emissione del contratto.
<b>Sconti</b>	Non sono previsti sconti di premio.

### **Quando comincia la copertura e quando finisce?**

<b>Durata</b>	<p>Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il Premio Unico, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o del giorno indicato nell'Appendice di polizza quale data di decorrenza del contratto, se successivo.</p> <p>La durata del contratto, compresa tra un minimo di cinque anni ed un massimo di dieci anni viene scelta dal Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta. Alla sua scadenza, salvo disdetta di una delle parti da darsi con preavviso di almeno sei mesi mediante lettera raccomandata, si rinnova automaticamente di 5 anni in 5 anni.</p>
<b>Sospensione</b>	Non è prevista la possibilità di sospendere la garanzia.

### **Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?**

<b>Revoca</b>	Il Contraente, ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, può revocare la proposta finché il contratto non è concluso inviando alla Impresa di assicurazione una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con l'indicazione di tale volontà. In tal caso, Mediolanum Vita S.p.A. rimborsa al contraente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, le somme da questi eventualmente pagate.
<b>Recesso</b>	Il Contraente può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. da inviare entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal timbro postale. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso Mediolanum Vita rimborsa al Contraente il Premio versato, diminuito delle eventuali imposte e delle spese sostenute per l'emissione del contratto.
<b>Risoluzione</b>	Non è prevista la facoltà del Contraente di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi.

### **Sono previsti riscatti o riduzioni?** SI NO

<b>Valori di riscatto e riduzione</b>	<p>L'importo liquidabile per riscatto è pari al maggior valore tra i premi unici complessivamente versati e il capitale maturato al momento della richiesta di riscatto. <u>Non esiste l'eventualità che tale valore risulti inferiore ai premi versati.</u></p> <p>L'esercizio del diritto di riscatto comporta l'estinzione del contratto, senza facoltà per il Contraente di riattivarlo.</p>
<b>Richiesta di informazioni</b>	Il Contraente ha la possibilità di ottenere informazioni sul valore di riscatto contattando telefonicamente il Banking Center di Banca Mediolanum S.p.A. al numero verde 800.107.107 o richiedendo tali informazioni a Mediolanum Vita S.p.A., via F. Sforza – Palazzo Meucci - Basiglio – Milano 3 (MI), via e-mail all'indirizzo: info@mediolanum.it.



## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a clienti che non intendono sopportare la perdita del capitale investito, con una conoscenza o esperienza bassa in materia di investimenti ed una tolleranza al rischio coerente con quanto presente nella sezione "Indicatore di rischio" del KID.

In generale, il prodotto è destinato alle aziende che intendono costituire un capitale, annualmente rivalutabile in funzione del rendimento ottenuto dalla gestione separata cui il contratto è collegato, da corrispondere ai propri amministratori o collaboratori al termine del relativo mandato di collaborazione (Indennità di fine Mandato). In considerazione della tipologia di contratto, non è possibile individuare le caratteristiche biometriche o il rischio demografico del profilo assicurato.

Mediolanum TFM New prevede una durata compresa tra un minimo di 5 anni e un massimo di 10 anni nonché la facoltà di riscattare interamente il capitale maturato, purchè sia trascorso almeno un anno dalla sottoscrizione del Contratto ovvero sin da subito solo a seguito dell'interruzione del rapporto di collaborazione dell'amministratore o collaboratore per qualunque causa.



## Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID.

In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, di seguito sono indicati i costi a carico del contraente.

- **tabella sui costi per riscatto**

Tenuto conto del fatto che l'importo liquidabile per riscatto è pari al maggior valore tra i premi unici complessivamente versati e il capitale maturato al momento della richiesta di riscatto, non sono previsti fattori di riduzione o di sconto.

- **tabella sui costi per l'erogazione della rendita**

Il contratto non prevede l'erogazione della rendita.

- **costi per l'esercizio delle opzioni**

Non sono previsti costi per il differimento del rimborso del capitale oltre la scadenza stessa.

- **costi di intermediazione**

La quota parte percepita in media dagli intermediari incaricati della distribuzione con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili riferite all'ultimo esercizio della Compagnia, è pari al 50,58%.



## Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Il contratto prevede - per l'intero periodo di durata contrattuale - un rendimento minimo garantito pari all'1% su base annua. La rilevazione del rendimento della gestione interna separata avviene con frequenza annuale. Il periodo di riferimento per la rilevazione del rendimento della gestione interna separata è il 1° gennaio - 31 dicembre. Mediolanum Vita dichiara entro il 28 febbraio di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire.

La rivalutazione periodica viene attribuita al contratto, per ciascuna Posizione, il 1° gennaio di ogni anno, nonché al momento della risoluzione del contratto per scadenza o riscatto anticipato.

La prima rivalutazione di ciascun Premio investito verrà calcolata pro rata temporis dalla data di versamento al 31 dicembre successivo. Le rivalutazioni successive verranno calcolate su base annua dal 1° gennaio al 31 dicembre ovvero, in caso di scadenza o riscatto anticipato, dal 1° gennaio fino a tale data.

Il periodo di rilevazione del rendimento della gestione interna separata non dipende dalla data di sottoscrizione del contratto, e, quindi, dalla data di rivalutazione periodica. Ne discende che il rendimento riconosciuto è indipendente dalla data di rivalutazione periodica del capitale.

Ogni rivalutazione periodica attribuita al contratto resta definitivamente acquisita e, pertanto, il capitale maturato al termine di ogni periodo di consolidamento non può decrescere. Il consolidamento, ossia il meccanismo in base a cui le maggiorazioni periodiche derivanti dalla rivalutazione del capitale vengono definitivamente acquisite dal Contraente, avviene il 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell'ultimo tasso di rendimento noto e certificato.

Non è possibile modificare il tasso di interesse garantito.

La misura di rivalutazione del capitale maturato si ottiene dal prodotto fra il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata e l'aliquota di retrocessione dell'80%, se maggiore del rendimento minimo garantito dell'1% su base annua. In ogni caso, qualora il rendimento annuo della gestione interna separata, al netto dell'aliquota di retrocessione, scendesse sotto l'1% le prestazioni verranno comunque rivalutate nella misura minima dell'1%. Il rendimento consolidato è quindi pari al maggiore tra (i) il prodotto fra il rendimento realizzato dalla gestione interna separata e l'aliquota di retrocessione, pari all'80%, (ii) il tasso di rendimento minimo garantito dalla Compagnia. La frequenza di determinazione è pari alla frequenza di consolidamento, pertanto il rendimento riconosciuto annualmente al Contraente è sempre pari alla misura annua di rivalutazione minima garantita (tasso di rendimento minimo garantito) più l'eventuale

eccedenza calcolata come differenza tra il rendimento retrocesso alla data di ricorrenza del contratto e tale rendimento minimo garantito.

\* \* \*

Mediolanum Vita si impegna, nelle proprie scelte di investimento a perseguire l'“Integrazione ESG”, ossia ad includere le considerazioni ambientali sociali e di governance, combinandole con altri fattori per sostenere il processo decisionale di investimento.

L'approccio “Integrazione ESG”, adottato dalla Compagnia, si applica alle decisioni di investimento e di selezione degli attivi sottostanti i prodotti assicurativi con diversa modalità e profondità in considerazione ad esempio della tipologia di strumento finanziario ovvero della possibilità di incidere effettivamente sugli aspetti ESG. Nell'ambito delle valutazioni effettuate, la Compagnia attribuisce particolare rilievo all'utilizzo dei rating ESG pubblicati e mantenuti da società specializzate leader di mercato che coprono la più ampia parte possibile degli attivi disponibili per gli investimenti, tendendo a limitare la scelta di attivi con rating basso.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito [www.mediolanumvita.it](http://www.mediolanumvita.it).

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

### IVASS o CONSOB

Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it). Info su: [www.ivass.it](http://www.ivass.it). o alla Consob, Via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate su [www.consob.it](http://www.consob.it).

### PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

#### Mediazione

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it) (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; a tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia (consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)) tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto.

#### Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

#### Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

In alternativa alla mediazione nel caso in cui il Contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo relativo all'operato di Banca Mediolanum S.p.A. o in caso di assenza di riscontro da parte di quest'ultima, potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("ACF"). L'ACF è un Organismo con potere decisorio istituito dalla Consob competente a dirimere le controversie tra contraenti ed Intermediari del valore complessivo non superiore ad euro 500.000,00, relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti dei contraenti nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le Controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Il diritto di ricorrere all'ACF è irrinunciabile, gratuito e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel Contratto. Per presentare un ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, avere maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento della procedura e scaricare il modulo di ricorso è possibile consultare il sito: [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

## REGIME FISCALE

### Trattamento fiscale applicabile al contratto

È riportato di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto alla data di redazione del presente documento.

Le somme dovute dalla Compagnia in dipendenza del contratto sono soggette ad imposta sostitutiva sulla differenza fra la somma dovuta dalla Compagnia e l'ammontare dei Premi corrisposto dal contraente. L'imposta sostitutiva è determinata nella misura del 20% sui proventi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 mentre sui proventi maturati successivamente nella misura del 26%, così come modificato dal Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, ed applicata al reddito come sopra determinato salvo che per la quota di reddito

riferibile alle obbligazioni e altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. white list (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni) la quale verrà computata rispettivamente nella misura del 62,5% e del 48,08%, ciò al fine di garantire il mantenimento del livello di tassazione effettiva del 12,5% su detto reddito. Per i redditi maturati antecedentemente si applica l'imposta sostitutiva nella misura del 12,5%. La Compagnia non applica l'imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d'impresa e a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti stipulati nell'ambito di attività commerciale qualora gli interessati presentino una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. L'indennità di fine mandato erogata a fronte della liquidazione della polizza è assoggettata a tassazione separata, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 31, dell'art. 24, del D.L. del 6 dicembre 2011, n. 201, in capo all'amministratore se sussistono le condizioni di cui all'art. 17, comma 1, lett. c) del TUIR.

#### Prestazioni assicurative riconosciute in caso di decesso del Partecipante

Ai sensi dell'art. 34 u.c. del DPR 29/09/73 n. 601, come modificato dall'art. 1 comma 658 della Legge 23/12/2014 n° 190 (Legge di Stabilità 2015), in caso di decesso del Partecipante le prestazioni assicurative pagate dalla Compagnia ai Beneficiari saranno imponibili per la quota parte di rivalutazione del premio versato (plusvalenze assicurative realizzate).

#### Imposta di bollo

Le comunicazioni periodiche e le operazioni di riscatto sono soggetti ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 13 della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Dal 2014 l'imposta applicata è pari allo 0,20% in misura proporzionale su base annua, senza alcuna soglia minima e nessun limite massimo (eccezion fatta per i soggetti diversi dalle persone fisiche per i quali è prevista la soglia massima di 14.000 euro). L'imposta di bollo sarà assolta annualmente in modo virtuale dalla Compagnia e contestualmente memorizzata sul contratto. La stessa sarà trattenuta cumulativamente al momento del rimborso o del riscatto totale del contratto a riduzione, quindi, del controvalore del medesimo.

#### Normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Dal 1° luglio 2014 è in vigore la normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA"), che prevede determinati obblighi di comunicazione a carico delle istituzioni finanziarie non statunitensi.

Al riguardo l'Italia ha sottoscritto con il Governo degli Stati Uniti d'America un accordo intergovernativo, ratificato con la Legge 18 giugno 2015, n. 95, del tipo "modello IGA 1" per migliorare la compliance fiscale internazionale nonché per applicare la predetta normativa FATCA.

In virtù di tale accordo le istituzioni finanziarie residenti in Italia sono tenute a verificare lo status di US Person ai fini FATCA di ciascun cliente, sulla base dei dati anagrafici nonché delle dichiarazioni fornite in sede di sottoscrizione per il tramite del Distributore. Qualora la documentazione risulti incompleta o inesatta l'istituzione finanziaria non procederà all'apertura di alcun rapporto.

Il sottoscrittore sarà inoltre tenuto, successivamente alla sottoscrizione, a comunicare eventuali cambiamenti alla Compagnia, anche per il tramite del Distributore, che determinano modifiche in relazione alla residenza fiscale, pena l'applicazione, nei casi previsti, di un prelievo alla fonte del 30% sui pagamenti provenienti da prodotti/servizi di fonte statunitense ("withholdable payments") da esse ricevuti.

Inoltre, le istituzioni finanziarie residenti in Italia, sono tenute a comunicare annualmente all'Amministrazione Finanziaria del proprio Paese i dati relativi ai conti che risultino detenuti da determinati investitori statunitensi ("specified U.S. persons"), da entità non finanziarie passive ("passive NFFEs") con titolari effettivi investitori statunitensi, nonché i pagamenti effettuati ad istituzioni finanziarie non statunitensi che non rispettino la normativa FATCA ("non-participating FFIs"). L'Amministrazione Finanziaria provvede, a sua volta, a trasmettere le suddette informazioni alla competente autorità statunitense (Internal Revenue Service – IRS).

La predetta segnalazione riguarderà sia l'ipotesi di residenti fiscali negli USA, sia laddove previsto dalla normativa, nel caso di presunzione che tali soggetti abbiano le condizioni indicate.

#### Normativa Common Reporting Standards (CRS)

Dal 1° Gennaio 2016 sono in vigore le disposizioni previste da nuovo standard di scambio



automatico di informazioni tra autorità fiscali promosso dal G20 e dall'OCSE con l'obiettivo di rafforzare le misure contro l'evasione fiscale internazionale.

Tali disposizioni denominate CRS, Common Reporting Standard, sono state recepite dall'Unione Europea con la Direttiva 2014/107/UE e dall'Italia con la Legge 95 del 18 Giugno 2015.

La nuova normativa ha introdotto l'obbligo, per gli intermediari finanziari (esempio: banche, compagnie assicurative, SGR, società fiduciarie etc.) di acquisizione del Codice Fiscale e di una autocertificazione attestante la Residenza Fiscale per tutti i Clienti titolari di prodotti d'investimento assicurativi.

Il contraente sarà inoltre tenuto, successivamente alla sottoscrizione, a comunicare all'intermediario finanziario emittente, anche per il tramite del Distributore, eventuali cambiamenti che determinano modifiche in relazione alla propria residenza fiscale.

La normativa prevede che a partire dal 2017 (per i dati al 31/12/2016) l'Intermediario finanziario provveda a segnalare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai clienti che presentano residenze fiscali diverse da Italia e alle "passive NFE" con titolari effettivi con (una o più) residenze fiscali diverse dall'Italia.

Successivamente l'Agenzia delle Entrate provvederà ad elaborare i dati ricevuti per inviarli alle autorità fiscali dei paesi aderenti al CRS; contestualmente l'Agenzia delle Entrate riceverà a sua volta i dati relativi a contribuenti italiani che detengono rapporti finanziari in paesi aderenti CRS.

La predetta segnalazione riguarderà sia l'ipotesi di residenti fiscali in paesi diversi dall'Italia che aderiscono allo scambio di informazioni, sia laddove previsto dalla normativa, nel caso di presunzione che tali soggetti abbiano le condizioni indicate.

Scambio di informazioni ai sensi della Direttiva c.d. "DAC6"

In data 25 giugno 2018 è entrata in vigore la Direttiva UE 2018/822 – c.d. Direttiva DAC6 - concernente lo scambio automatico di informazioni fra i Paesi appartenenti alla UE che, laddove sussistessero i presupposti, impone agli intermediari finanziari di segnalare meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva di natura transfrontaliera, individuati tramite un elenco di "elementi distintivi" di cui all'allegato IV della Direttiva e che presentano una forte connotazione di elusione e abuso fiscale.

In Italia, la Direttiva citata è stata recepita con il D.Lgs. n. 100 del 30 luglio 2020, in vigore dal 26 agosto 2020.

## AVVERTENZA

**L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA PREVISTA NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.**

## AVVERTENZA

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**